

VERBALE D'ACCORDO

Addì, 9 luglio 2015, presso la sede di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, si sono incontrati:

APAM - Associazione Albergatori di Milano e Provincia

Maurizio Naro
Guido Gallia
Alberto Sangregorio

Unione Confcommercio MI, LO, MB

Gianroberto Costa
Pierantonio Poy

Filcams – CGIL Milano

Massimo Bonini

Fisascat – CISL Milano

Luigino Pezzuolo
Stefano Galli

Uiltucs – UIL Milano

Giovanni Gazzo
Michele Tamburelli

Premesso che:

- l'Accordo Integrativo per gli Alberghi della Provincia di Milano del 18 luglio 2001, disdettato da Apam il 30 settembre 2005, prevede, all'art.7, l'istituzione di un premio di risultato interamente variabile;
- l'erogazione dello stesso è condizionata al perseguimento dell'obiettivo consistente nel raggiungimento di un tasso medio di occupazione delle camere relativo alla provincia di Milano pari al 50% con le modalità indicate al comma 3 del citato art.7;
- la rilevazione del tasso medio di occupazione delle camere deve essere effettuata dall'Ente Bilaterale Territoriale Comparto Alberghi di Milano e provincia e deve essere comunicata alle aziende per il tramite dell'Associazione Albergatori di Milano così come previsto dal comma 4 del citato art.7;
- le Parti concordano sul mantenimento del livello qualitativo delle relazioni sindacali che si esprimerà attraverso la realizzazione di avvisi comuni in merito alle riforme del settore in atto;
- si recepisce la disponibilità da parte di APAM di approfondire il tema delle terziarizzazioni in atto nell'area metropolitana, disponibilità già comunicata alle OO.SS.;
- è in atto il rilancio dell'ENTE BILATERALE;
- il settore ha affrontato la crisi in modo strutturale, registrando una dinamica che ha compresso il prezzo medio di vendita delle camere quale strumento finalizzato al mantenimento del tasso di occupazione sia dei collaboratori che dell'indice di saturazione delle camere penalizzando la redditività delle singole imprese;
- negli anni di competenza 2012, 2013 e 2014, l'Ente Bilaterale Territoriale Comparto Alberghi di Milano non ha comunicato il risultato della rilevazione di cui al comma 4 dell'art.7;

- l'Associazione Albergatori di Milano e provincia, di conseguenza, non ha potuto informare le aziende in merito al risultato della rilevazione stessa.
- la sopra illustrata situazione ha generato uno stato di incertezza circa l'erogazione del premio.
- le Parti intendono regolare fin d'ora il Premio di risultato relativamente agli anni 2015 e 2016 tenendo conto delle dinamiche che l'evento di Expo 2015 farà ricadere sull'andamento del settore.

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 1

In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, dell'Accordo Integrativo per gli Alberghi della Provincia di Milano del 18 luglio 2001, **per gli anni di competenza 2012, 2013 e 2014**, sarà erogato, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un premio di risultato complessivo relativo al triennio 2012, 2013, 2014 dell'importo di:

- € 410,00 per le aziende di tipologia A
- € 825,00 per le aziende di tipologia B

Il premio verrà erogato in tre *tranches* con le mensilità di:

- | | | |
|------------------|-------------|----------|
| – luglio 2015 | tipologia A | € 130,00 |
| | tipologia B | € 250,00 |
| – settembre 2015 | tipologia A | € 140,00 |
| | tipologia B | € 275,00 |
| – febbraio 2016 | tipologia A | € 140,00 |
| | tipologia B | € 300,00 |

L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alla prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/1/2012 – 31/12/2014.

Le aziende che, allo stesso titolo, hanno già erogato ai lavoratori un importo complessivo inferiore, integreranno tale importo, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, fino ai valori previsti dal presente articolo con le stesse modalità di erogazione.

Articolo 2

Relativamente alle vertenze in atto in materia di riconoscimento del premio per gli anni di competenza 2012, 2013, 2014, le OO.SS. si impegnano, nella gestione delle vertenze, ad applicare quanto previsto nel precedente articolo 1.

Articolo 3

Per l'anno di competenza 2015 verrà erogato un premio di risultato dell'importo di:

- € 258,00 per le aziende di tipologia A
- € 516,00 per le aziende di tipologia B

Il premio verrà erogato con la mensilità di aprile 2016 al personale in forza al 31 dicembre 2015.

L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alla prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/1/2015 – 31/12/2015.

Articolo 4

Le Parti, consapevoli delle difficoltà che non hanno permesso il rinnovo dell'Accordo Integrativo per gli Alberghi della Provincia di Milano del 18 luglio 2001 e condiviso che potrebbe esserci un ulteriore slittamento causato dai tempi della negoziazione a livello nazionale sugli assetti e tipologie contrattuali, per l'anno di competenza 2016, in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, dell'Accordo Integrativo per gli Alberghi della Provincia di Milano del 18 luglio 2001, concordano che verrà erogato un premio di risultato dell'importo di:

- € 145,00 per le aziende di tipologia A
- € 290,00 per le aziende di tipologia B

Il premio verrà erogato con la mensilità di aprile 2017 al personale in forza al 31 dicembre 2016.

L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alla prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/1/2016 – 31/12/2016.

Le Parti si incontreranno entro il 30 novembre 2016 al fine di valutare l'andamento del settore e le eventuali dinamiche di mercato che potrebbero determinarsi anche per effetto della fine di Expo 2015 e nel contempo valutare la congruità degli importi previsti dal presente articolo.

Articolo 5

Agli importi erogati ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 si applica quanto previsto dall'art. 8 (Corresponsione e riproporzionamento), ad esclusione dell'ultimo capoverso del comma 1, e dall'art. 9 (Clausole di salvaguardia) dell'Accordo Integrativo per gli Alberghi della Provincia di Milano del 18 luglio 2001.

Articolo 6


Gli importi previsti hanno i requisiti di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa e potranno dar luogo, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge, a benefici di natura contributiva e fiscale.

Le Parti si incontreranno entro il 30 aprile 2017 al fine di assumere ogni determinazione in ordine al premio relativo ai successivi anni.

Articolo 7

Negli ultimi anni si è sviluppata e rafforzata la gestione in appalto di numerosi servizi alberghieri che potrebbe generare problematiche in merito all'applicazione dei CCNL e un'alta verticalità nei confronti delle aziende terze e delle strutture alberghiere.

Le OO.SS. hanno chiesto di analizzare questa situazione, ricevendo risposta positiva dall'APAM. Le Parti, pertanto, si impegnano ad avviare un confronto in materia di terziarizzazione.



3

